

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE,
PARI OPPORTUNITÀ, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

TIPO ANNO
NUMERO
REG. / /
DEL / /

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Al Presidente della Giunta Regionale
Stefano Bonaccini

Al capogruppo dei Europa Verde
Silvia Zamboni

LL.SS.

Oggetto: Risposta a interrogazione n. 6250/2023

Gentile consigliera,

in riscontro ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue:

rispetto alle limitazioni alla viabilità di competenza degli Enti proprietari delle strade, risulta che in diversi casi i comuni abbiano posto limiti di transito ai mezzi motorizzati su alcuni sentieri; risulta, inoltre, che siano stati creati percorsi destinati agli escursionisti con mountain bike, finalizzati a scongiurare potenziali rischi tra le differenti categorie di utenza sui sentieri maggiormente utilizzati dagli escursionisti che si muovono a piedi.

Quanto ai territori delle aree protette, gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità hanno limitato il transito ai mezzi motorizzati e ai non motorizzati tramite specifici strumenti regolamentari. Sull'applicazione di queste norme vigilano sia i guardia parco che le Guardie Ecologiche Volontarie.

Nel corso di questi anni, l'attuazione della legge regionale ha effettivamente evidenziato alcune preoccupazioni riferite, in particolare, all'uso promiscuo dei sentieri e all'implementazione del Catasto regionale anche in relazione all'applicazione di eventuali servitù di passaggio in ambito privato. Per quanto attiene gli aspetti manutentivi si è provveduto ad aumentare in modo rilevante le risorse a disposizione dei comuni al fine di garantire sia l'ampliamento della rete escursionistica che la sua percorribilità.

Quanto al Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2021, attuativo del Dlgs 34/2018 (Testo Unico Forestale – TUF), si precisa che è già il Testo Unico Forestale del 2018 a definire la viabilità forestale e silvo-pastorale come la rete di strade, piste, vie di esbosco, ecc... comunque vietate al transito ordinario (art. 3 del Dlgs 34/2018). Si deve perciò intendere che il divieto di transito ordinario è una delle caratteristiche per cui la viabilità forestale si può chiamare tale. Il Decreto del 2021 specifica, in più, che in quei percorsi non si applica il Codice della strada, secondo una competenza esclusivamente statale.

Lo stesso Decreto stabilisce quali criteri minimi e quali caratteristiche costruttive e dimensionali debbano avere i percorsi e i manufatti perché su di essi possano valere alcune previsioni del TUF, previsioni correlate alla materia paesaggistica (di competenza esclusiva dello Stato).

Il TUF, ad esempio, nel suo art. 4 comma 1 lettera f) assimila la "viabilità forestale" al "bosco", per cui le piste di servizio forestale vietate al transito e rientranti nelle caratteristiche dimensionali descritte dal DM non interrompono la continuità del bosco e sono soggette ai vincoli di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del

Viale Aldo Moro
40127 Bologna

tel 051 527 3804 - 3790
fax 051 527 3834

asspianificazione@regione.emilia-romagna.it
asspianificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Dlgs 42/2004 (Codice del Paesaggio).

Infine, il Decreto non stabilisce obblighi a cui la Regione Emilia-Romagna debba ottemperare, poiché le Regione e le Province autonome sono pienamente competenti sulla materia forestale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la normativa forestale regionale non necessiti di particolari adeguamenti. L'art. 62 del Regolamento forestale n. 3/2018 già disciplina le modalità di utilizzo, la gestione e la fruizione di questi percorsi interdetti al transito ordinario in maniera coerente con quanto previsto in merito dalla normativa statale. Una eventuale prossima revisione del Regolamento forestale regionale potrà comunque essere occasione per meglio raccordare la normativa forestale regionale anche con queste disposizioni nazionali.

Cordiali saluti.

Barbara Lori
(firmato digitalmente)